



**Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito WEB/Bacheca registro elettronico**

Circolare n. 140 - a.s. 2024/2025

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Procedure

In riferimento all'oggetto si richiama, preliminarmente, che l'obbligo di istruzione **riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni**; la frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado rientra tra le modalità di assolvimento di tale obbligo.

Per quanto riguarda la normativa di riferimento si richiama:

- il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha novellato l'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94);
- l'art. 570 ter del Codice penale ha previsto l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

In seguito agli interventi legislativi suindicati l'USR Campania con nota prot. n. 4685 del 24.01.2024 ha fornito indicazioni in merito alle procedure da adottare sull'intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico e all'elusione scolastica.

Evasione scolastica

L'art. 114, comma 2 del Testo Unico suindicato, per quanto concerne **la mancata iscrizione**, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, **entro il mese di ottobre**, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Elusione scolastica

Per quanto concerne gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti, già dal precedente anno scolastico, con nota prot. 37634 del 5 ottobre 2022, l'USR Campania, di concerto con le Prefetture, le Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e ANCI, aveva predisposto delle puntuali indicazioni sulla procedura da seguire.

Procedura per segnalare precocemente studenti/studentesse a rischio disagio e per una rapida presa in carico di situazioni di fragilità educativa e di disagio.

Di seguito è illustrata la procedura prevista in caso di elusione scolastica.

FASE PRELIMINARE <i>comunicazione del dirigente scolastico ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art. 114 c.4 D.lgs. 297/94)</i>
Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni , anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".
All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Prima fase <i>conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione (mancata ripresa della frequenza entro 7 giorni dalla comunicazione del dirigente scolastico)</i>
Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (Modello n.1) o utilizzando la piattaforma digitale ove prevista. Si riporta il testo della novella del comma 4 articolo 114: "Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."
In questa fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, va compilato e inviato unicamente il Modello 1 allegato . Sono fatte salve ulteriori e/o alternative modalità di segnalazione previste dai singoli Comuni di riferimento (es piattaforme digitali), nell'ambito della propria competenza.
A conferma di quanto indicato nella nota AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni , per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alle predette Procure. La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

Ripresa della regolare frequenza dopo la comunicazione del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico monitora la frequenza del minore rientrato a scuola

Seconda fase <i>ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione</i>
Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, <ul style="list-style-type: none">• ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola;• invia formale comunicazione alla scuola della notifica dell'ammonizione.
Il dirigente scolastico <ul style="list-style-type: none">• verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti;• in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale (Modello n.2- riscontro a seguito dell'ammonizione).

Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso

Ripresa della regolare frequenza dopo l'ammonizione

Il dirigente scolastico invierà comunicazione della ripresa della regolare frequenza scolastica a seguito dell'ammonizione al Sindaco e alla Procura per i minorenni cui era stata inviata la prima segnalazione al fine di archiviare il fascicolo relativo al minore.

Terza fase

risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di **almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo**, utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando e inviando unicamente il **Modello n.3**.

Il rapporto e la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni

La novella dell'articolo 114 del Testo Unico e dell'articolo 570 del codice penale richiede un approfondimento e una modifica dei flussi comunicativi concernenti l'evasione e l'elusione dall'obbligo di istruzione.

Come è noto, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull'esercizio dell'azione penale, secondo le modalità previste dall' articolo 570 ter del codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi.

Si ritiene, in ogni caso, che la sperimentata collaborazione tra le scuole, i servizi sociali e le Procure per i minorenni debba continuare ad essere uno dei fondamenti nelle politiche attive di prevenzione e tutela dei minori.

In tale cornice strategica, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

Adempimenti a carico dell'Istituzione scolastica

Per tutto quanto esposto in narrativa i docenti coordinatori di classe sono invitati a monitorare le assenze delle studentesse e degli studenti della propria classe e nel caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, a darne immediata comunicazione alla dirigente scolastica che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge suesposti.

La prima verifica circa la natura delle assenze compete ai docenti di classe che sono tenuti ad accertare che le stesse siano dovute esclusivamente a causa di forza maggiore. In caso contrario dovrà essere tempestivamente informato il coordinatore di classe, che dovrà informare immediatamente la Dirigente scolastica.

Si richiede di considerare anche l'ingresso in ritardo, che concorre alla determinazione del monte ore di assenze consentite ai fini della validità dell'anno scolastico per l'ammissione allo scrutinio finale.

Al fine di monitorare la frequenza degli studenti in obbligo scolastico e formativo, si invitano i docenti coordinatori di classe a effettuare periodicamente il controllo sul numero di assenze degli studenti delle proprie classi con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica e ridurre i casi di insuccesso scolastico.

I coordinatori di classe segnaleranno, con tempestività, alla Segreteria didattica il nome degli studenti che abbiano fatto registrare numerose assenze e reiterati ritardi dal momento che tale comportamento, oltre a rientrare nei casi di dispersione scolastica, compromette la validazione dell'anno scolastico.

Il personale preposto degli Uffici di Segreteria provvederà, con massima urgenza, ad inviare alla famiglia dello studente inadempiente una comunicazione scritta per segnalare le criticità riscontrate, utilizzando l'apposito modulo della frequenza e allegando il prospetto personalizzato con assenze/ritardi/uscite anticipate stampato dal Registro elettronico- Argo.

Si ribadisce che l'obbligo di segnalazione da parte del docente coordinatore di classe è previsto qualora lo studente interessato si assenti facendo rilevare:

- **FREQUENZA INCOMPLETA:** studente che, senza autorizzazione formale della Dirigente Scolastica, risulta spesso assente in determinati giorni e/o non frequenta assiduamente le lezioni (es. frequenti ritardi/frequenti uscite anticipate).
- **FREQUENZA IRREGOLARE:** studente che pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario, compromettendo la continuità del processo formativo (studente che registra un numero di assenze non giustificate, superiore a 10 gg. non giustificate o comunque oltre i limiti previsti dalla normativa);
- **ABBANDONO:** studente che, dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, ha interrotto precocemente e arbitrariamente la frequenza senza darne motivata comunicazione;
- **EVASIONE:** studente che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra nel circuito formativo e, pertanto, non è conosciuto dall'Istituzione scolastica perché non si è mai presentato a scuola;
- **INTERRUZIONE FORMALIZZATA:** si intende la situazione dello studente che, su richiesta dei genitori, si ritira dalla frequenza scolastica per prepararsi da esterno o per seguire un altro percorso formativo.

Si raccomanda ai docenti tutti di sensibilizzare le studentesse e gli studenti nel corso dell'anno scolastico, sull'importanza dell'istruzione e, quindi, sulla necessità di frequentare assiduamente.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione nonché gli esercenti la responsabilità genitoriale a controllare le assenze dei propri figli e a giustificarle in maniera tempestiva.

Si allegano:

- nota dell'USR Campania prot. n. 4685 del 24/01/2024.
- l'Allegato 1 (scheda unica di segnalazione, costituita dalle Modello 1, 2,3)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Gabriella Pellegrini

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate*